



Il Giudice per l'Udienza Preliminare;  
visti gli atti del processo nei confronti di KNOX AMANDA e altri;  
considerate le eccezioni formulate dalla difesa di SOLLECITO RAFFAELE, con parziali adesioni da parte degli altri difensori;  
preso atto delle deduzioni del P.M. e delle parti civili;

OSSERVA:

1. Sulla nullità dell'interrogatorio di SOLLECITO RAFFAELE per mancanza od omessa motivazione del decreto ex art. 104 c.p.p.

Stando alle produzioni documentali della difesa, non sembra discutibile che un provvedimento di divieto di colloquio esista: l'Avv. TEDESCHI chiese infatti alla Direzione della Casa Circondariale di Perugia un'attestazione secondo cui gli fu impedito di effettuare un colloquio con il proprio assistito il giorno successivo al fermo, e che ciò era dipeso da un atto del P.M. dispositivo del divieto in parola, e il Direttore del carcere confermò quanto dichiarato dal legale.

Ergo, un decreto c'era (e anzi avrebbe dovuto essere esibito all'Avv. TEDESCHI, ai sensi dell'art. 36 disp.att. c.p.p., ma non risulta neppure che il difensore ne fece richiesta od ebbe a insistere per ottenerlo dopo la laconica attestazione del funzionario), altrimenti il Direttore non avrebbe potuto confermare alcunché. Dalla trascrizione dell'interrogatorio del SOLLECITO, si evince che un "Ispettore donna" riferì la circostanza dell'essere quel decreto contenuto nel biglietto di carcerazione (il che, per esperienza concreta, in effetti accade più volte), e dunque è ragionevole concludere - salvo errore, o possibili ricostruzioni alternative - che quella disposizione fu impartita oralmente dal P.M. alla Polizia Giudiziaria che curò l'esecuzione del fermo, e riprodotta nella comunicazione alla Casa Circondariale. Ecco perché, essendo contenuto in un atto della P.G. indirizzato all'istituto di restrizione, si rileva la mancata presenza del decreto in esame fra gli atti processuali (non vi sono indicazioni di sorta nel decreto di fermo, nella richiesta di convalida e nell'avviso di fissazione della relativa udienza).

Ciò non toglie che la motivazione di quel decreto poté essere insufficiente, ma il problema da affrontare in questa sede - e la sostanza delle cose non cambierebbe neppure se un decreto di divieto di colloquio non fosse mai esistito - è quello della verifica della tempestività dell'eccezione spiegata dalla difesa.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.

Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità vi è nullità del divieto di colloquio in caso di omessa o insufficiente motivazione del decreto, e tale nullità - se tempestivamente eccepita - può riverberarsi anche sulla validità del successivo interrogatorio; ritiene chi scrive che tale principio debba valere sia nei casi di interrogatorio di garanzia in senso stretto, quando un indagato sia raggiunto da provvedimento restrittivo dell'Autorità Giudiziaria e sia chiamato a rendere la sua versione dei fatti nei cinque giorni successivi, ed anche nelle ipotesi di fermo o arresto in flagranza, giacché la relativa disciplina si distingue solo con riguardo all'esercizio del potere dispositivo (da parte del Giudice nel primo esempio, del P.M. nel secondo). Tuttavia, si registrano alcune differenze di fondo tra i due istituti. Quando si verta in un caso di interrogatorio di garanzia, l'ordinanza è già stata emessa e l'atto successivo costituisce adempimento intimamente correlato a quella, mentre in presenza di un fermo di P.G. o del P.M. gli adempimenti sono a cura di questi ultimi, e l'ordinanza applicativa della misura interviene alla fine dell'*iter*, conservando una sua assoluta autonomia: a tacer d'altro, il G.I.P. potrebbe emettere una misura cautelare pur non convalidando il fermo o l'arresto, magari per vizi formali, e la relativa ordinanza sarebbe perfettamente rituale.

Ciò posto, nel caso di specie il divieto di colloquio - motivato o meno che fosse - doveva venire meno nel momento in cui il fermato venne messo a disposizione del Giudice; questo è quel che accadde, in quanto il G.I.P., senza neppure avere l'obbligo formale di dichiararlo, diede atto (a seguito delle osservazioni dell'Avv. TEDESCHI) che il divieto di colloquio, disposto dal P.M. senza che al Giudice ancora risultasse, doveva intendersi revocato.

L'aspetto di maggiore importanza, ai fini dell'esame della questione dedotta, riguarda però la tempestività dell'eccezione avanzata allora dall'Avv. TEDESCHI, e - conseguentemente - oggi dai nuovi difensori dell'imputato. Essendo, per pacifica giurisprudenza, a regime intermedio la nullità pur di ordine generale del decreto *ex art.* 104 c.p.p., essa (per comunicarsi al successivo interrogatorio e rendere inefficace la misura cautelare) avrebbe dovuto essere eccepita nei termini di cui all'art. 182 c.p.p. e, dunque, prima dell'espletamento dell'interrogatorio medesimo, risultando altrimenti sanata.

Esaminando il carteggio processuale, a partire dal verbale redatto in forma riassuntiva, si evince che quella eccezione intervenne non solo quando il SOLLECITO aveva già risposto alle domande di rito sulle generalità, pendenze e quant'altro, ma quando aveva precisato di voler rispondere nel merito e rappresentato (per inciso, con riguardo ad uno dei profili istruttori che costituirono oggetto anche delle successive produzioni degli inquirenti durante l'udienza, vale a dire la famosa impronta di una scarpa) che almeno una delle prove a suo carico non aveva valore, in quanto sostenne di non avere indossato quel certo tipo di scarpe nei giorni 1 e 2 novembre.

La circostanza trova piena conferma nella trascrizione integrale, dove si legge che il SOLLECITO si soffermò sulle calzature dopo aver già detto "Io non conosco quel ragazzo, DIYA" ed essere stato - non a caso, anche dal suo difensore, direttamente intervenuto a chiedergli di chiarire se volesse parlare o meno - invitato a manifestare se intendesse avvalersi della facoltà di non rispondere.



Subito dopo, ribadito che intendeva rendere dichiarazioni, il SOLLECITO parlò delle scarpe; quindi il Giudice - insistendo sull'opportunità di chiarirgli quali elementi esistessero a suo carico - fece accenno al piumone trovato nella stanza della vittima e l'indagato fece presente di non aver toccato alcun piumone. Solo in quel momento, a proposito delle fotografie che venivano esibite al SOLLECITO, il difensore chiese a quando risalissero i rilievi e le relazioni, e se ne esistessero di ulteriori rispetto alla prima, già conosciuta; ne derivò una serie di osservazioni sul momento delle relative acquisizioni (con il P.M. a precisare che erano intervenute dopo la richiesta di convalida) e, da ultimo, il richiamo dell'Avv. TEDESCHI alla presunta violazione dell'art. 104 c.p.p. Ergo, e già il dato empirico di trovarla a pagina 5 delle trascrizioni ne dà palese contezza, l'eccezione venne spiegata a interrogatorio abbondantemente iniziato.

Il difensore disse: "preliminarmente, prima di dar seguito all'interrogatorio volevo eccepire la nullità ai sensi dell'art. 104 comma 3". "Preliminarmente, è appena il caso di rilevarlo, non è avverbio che assuma valore formale per il solo fatto di essere stato utilizzato, e dunque non vale a trasformare in "preliminare" ciò che non lo è; ed è significativo osservare che, nella stessa presa d'atto immediata dell'Avv. TEDESCHI, l'interrogatorio era già in atto, dal momento che egli non ritenne di spiegare l'eccezione prima di darvi "corso", bensì prima di darvi "seguito", evidentemente ben sapendo che si doveva semmai proseguire - non già iniziare - un'attività processuale.

L'eccezione - in quanto non formulata prima dell'interrogatorio - non era rituale allora e non può considerarsi tale oggi, dal momento che era l'8 novembre 2007 - ed *a fortiori* è il 16 settembre 2008 - sanata la presunta e comunque non dimostrata nullità presupposta.

La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha già concluso nella medesima direzione in un caso concreto nel quale l'eccezione era intervenuta prima che all'indagato venisse rappresentato se intendesse avvalersi o meno della facoltà di non rispondere, ma dopo le domande preliminari (v. Cass., Sez. IV, 12 luglio - 29 ottobre 2007, RV 237845, che addirittura si sofferma sulla necessità di avanzare una distinta e ulteriore eccezione quanto alla nullità dell'interrogatorio come tale, anch'essa a regime intermedio).

## 2. Sulla nullità dell'interrogatorio di SOLLECITO RAFFAELE per omesso deposito degli atti prima dell'interrogatorio

Analizzando tale profilo dell'eccezione di nullità dell'interrogatorio, va innanzi tutto ribadita, in questo caso con forza di argomenti ancora maggiore, la differenza sostanziale e formale fra i due interrogatori *ex artt.* 294 e 391 c.p.p. Quando venga emessa un'ordinanza di custodia cautelare, e si dia corso all'interrogatorio di garanzia dell'indagato, il deposito degli atti è doveroso e necessariamente preliminare, sì da consentire (secondo i dettami delle Sezioni Unite nella pronuncia richiamata dalla difesa, che non a caso si riferiscono a un Giudice che risulti aver già emesso il provvedimento) un contraddittorio pieno e una conoscenza anticipata, completa e diretta; non altrettanto accade nei casi di arresto o fermo, in vista dell'udienza di convalida che il G.I.P. (il quale, al momento, non ha ancora emesso alcun provvedimento) è chiamato a tenere.



Nell'esperienza concreta di qualunque ufficio G.I.P., come a tutti ben noto, si registrano spesso situazioni di difficoltà pratica: l'obbligo di depositare gli atti posti a fondamento della restrizione della libertà non esiste se non dopo l'emissione dell'ordinanza, ma spesso accade che ai difensori si consenta di accedere al fascicolo trasmesso dal P.M. in uno con la richiesta di convalida per permettere un contraddittorio effettivo durante l'interrogatorio prossimo a svolgersi. Al contrario, ove si rispettasse la lettera del codice e si consentisse la visione degli atti solo a ordinanza già emessa, potrebbe accadere che l'indagato si trovi nell'impossibilità di controdedurre (o di farlo in ritardo, magari rimanendo *in vinculis* nel frattempo) rispetto ad acquisizioni istruttorie sulle quali sarebbe da subito in grado di esporre le proprie ragioni.

Nella presente vicenda, infatti, era accaduto proprio questo, altrimenti l'Avv. TEDESCHI non sarebbe stato neppure in grado - come si legge nelle trascrizioni - di rendersi conto che esistevano "relazioni confliggenti" nel momento in cui prendeva atto del deposito da parte del P.M. di nuovi rilievi: evidentemente, egli conosceva quelli precedenti, altrimenti non avrebbe registrato la presunta distonia. In sostanza, oltre alla contestazione degli elementi di prova che il SOLLECITO ebbe dal Giudice in sede di udienza di convalida, il suo difensore ebbe anche un concreto accesso agli atti che in linea di principio gli sarebbe stato precluso, dal che deriva l'infondatezza dell'eccezione.

Ancora una volta, la giurisprudenza della Suprema Corte conforta l'interpretazione qui adottata: si è infatti affermato che "in tema di misure cautelari personali, nel caso in cui la relativa ordinanza sia adottata all'esito dell'udienza di convalida disciplinata dall'art. 391 c.p.p., sicché l'interrogatorio dell'indagato precede l'applicazione della misura, non è configurabile alcun dovere di deposito precedente l'interrogatorio, attesa la contestualità della enunciazione da parte del P.M. dei motivi dell'arresto o del fermo, delle sue richieste in ordine alla libertà personale, dello svolgimento dell'interrogatorio ed infine dell'audizione del difensore abilitato ad interloquire in merito alla domanda cautelare. Ne consegue che la notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza e degli atti di cui al terzo comma dell'art. 293 c.p.p. rileva, nella specie, solo per la decorrenza del termine per la proposizione della richiesta di riesame e non ai fini del pieno dispiegarsi della difesa" (v., da ultimo, Cass., Sez. IV, 18 gennaio - 30 marzo 2007, RV 236380, secondo cui è questo il principio da affermare, non quello desumibile dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 26798 del 2005, da riferire al diverso caso dell'interrogatorio di garanzia *stricto sensu*).

Non vi fu dunque alcuna lesione del diritto di difesa, e nessuna nullità può dirsi verificata: a maggior ragione, nessun vizio derivò dal deposito in udienza, peraltro contestualmente all'effettiva disponibilità da parte dello stesso ufficio del Pubblico Ministero, di nuove acquisizioni istruttorie.

### 3. Sulla genericità del capo d'imputazione



L'eccezione, come formulata, appare infondata e non si deve dunque disporre alcuna restituzione degli atti al Pubblico Ministero, come imposto dalla recente giurisprudenza delle Sezioni Unite.

Vero è che il capo d'imputazione risente di necessaria fluidità sino all'atto di esercizio dell'azione penale, ma deve trovare nell'udienza preliminare la sede per una definitiva cristallizzazione: nel caso di specie, però, la rubrica è formulata con chiarezza, e indica i tre imputati come corresponsabili della condotta complessivamente descritta attraverso una narrazione dei fatti che ricostruisce l'episodio criminoso nella sua interezza e, necessariamente omettendo una descrizione analitica del contributo causale ascrivibile a ciascuno dei partecipanti, rende chiaro che tutti i prevenuti sono chiamati a rispondere del fatto così come interamente contestato.

Del resto, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, è necessaria la specifica indicazione del tipo di contributo riferibile a ciascuno solo ove si tratti di distinguere tra contributo materiale o contributo psicologico: pertanto, in assenza di siffatta specificazione, deve ritenersi che secondo il P.M. ciascuno degli imputati abbia materialmente concorso alla realizzazione dei fatti, come descritti in rubrica. A tale conclusione si perviene anche con approccio logico, tenendo presente il tenore delle contestazioni ulteriori che indicano da un lato il GUEDE come autore primario della presunta violenza sessuale e gli altri due imputati come responsabili del porto del coltello richiamato anche nel capo A): condotte che ben difficilmente potrebbero coesistere con un ipotetico concorso morale in un omicidio che sarebbe stato commesso nell'occasione della violenza sessuale e mediante il coltello oggetto del porto non autorizzato.

In definitiva, il fatto descritto in rubrica è chiaro e comprensibile, ed è sulla descrizione del fatto contestato che si debbono individuare eventuali profili di impossibilità di comprendere da che cosa ci si debba difendere. Un conto è non poter capire quale sia la condotta contestata, e qui viene in gioco il diritto di difesa; tutt'altra cosa è verificare se la dinamica interna dei singoli atti descritti riguardi il singolo imputato, tutti gli imputati o solo alcuni. Questione che inerisce al merito.

P. Q. M.

Il Giudice dell'Udienza Preliminare rigetta le eccezioni di cui sopra, e dispone procedersi oltre.

Perugia, 16.09.2008

IL GIUDICE  
dott. Paolo Micheli

